



Repubblica di Lumenaria

IL CONSIGLIO DI STATO

Sezione Prima

composto dai consiglieri Simone Acquasanta, Vincenzo Iemma, Francesco Scognamiglio e Francesco Sozzi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel ricorso presentato ai sensi dell'art. 38 Cost. da Angelo Greco (ID 5921344096), avverso l'esclusione della sua candidatura alle elezioni suppletive del 18 maggio 2023.

Ritenuto in fatto

1 - Con ricorso del 18 maggio 2023, Angelo Greco richiedeva l'intervento di questa Corte per giudicare la legittimità dell'atto, posto in essere dalla Commissione Elettorale, di esclusione della candidatura del suddetto alle elezioni suppletive per un seggio del Senato della Repubblica, del 18 maggio u.s.

2 - La Commissione Elettorale, nello svolgimento delle procedure preliminari all'elezione, ha comunicato l'impossibilità di recepire la candidatura di Angelo Greco, poiché non era possibile verificare l'identità dello stesso.

Difatti, il giorno 7 maggio 2023, l'account nominalmente associato al cittadino Angelo Greco veniva eliminato, a seguito di un messaggio in cui lo stesso dichiarava, in maniera ambigua, il suo abbandono della micronazione. Successivamente, il 15 maggio u.s., un altro account creato ex novo, prendendo parte al gruppo della piazza principale lumenarese, si dichiarava lo stesso Angelo Greco e si candidava alle elezioni suppletive.

Considerato in diritto

1 – La Commissione Elettorale, a norma dell'art. 4 e s.s. L. 2/2022, ha gestito la procedura elettorale e amministrato il canale adibito a corpo elettorale.

2 – L'atto, implicitamente emanato dalla Commissione nel momento in cui determina la non candidatura di Angelo Greco, è stato emesso nel rispetto delle facoltà previste dalla legge, che prevede una collaborazione con il Ministero degli Interni. Tale collaborazione implica che Angelo Greco avrebbe potuto già appellarsi al suddetto dicastero, per richiedere la verifica dei propri diritti.

3 – Non sono pervenuti elementi che possano permettere una chiara ed inequivocabile identificazione del cittadino Angelo Greco, che ha eliminato l'account in data 7 maggio u.s., e l'utente con ID 5921344096, dichiaratosi anch'egli Angelo Greco.

Sul piano evenemenziale non è in alcun modo possibile associare i due account ad un'unica identità.

4 – Questa Corte ha ritenuto opportuno condurre una breve analisi dello *status* di cittadino che non già la sola legge ma l'evidenza empirica storicamente accertata e i limiti materiali della virtualità portano a determinare.

La prassi per l'ottenimento dello status di cittadino comporta che venga riconosciuto e associato un account ad un nome ed un cognome.

La natura virtuale della piattaforma ove ha luogo la vita comunitaria della micronazione, fa sì che si sviluppi un legame indissolubile fra la chiara identificazione dell'account e del nome ad esso associato.

Poiché, salvo i casi in cui l'evidenza empirica porti a diverse conclusioni, il rapporto di cittadinanza può essere verificato solo in virtù dei dati dell'account che sono stati forniti al momento della richiesta, l'eliminazione di un account non permette più, in alcun modo, di associare in maniera inequivocabile un'identità ad un diverso account.

È perciò essenziale che il potere pubblico possa identificare, senza alcuna esitazione, tutti coloro i quali sono in possesso della cittadinanza. L'unico strumento a ciò adeguato risulta essere, quindi, l'identificazione nei registri mediante l'ID che la piattaforma assegna ad ogni account.

Poiché non è possibile verificare diversamente l'identità, l'eliminazione di un account, in assenza di altre evidenze, comporta inevitabilmente la fine del

rapporto di cittadinanza, per necessità stessa della identificabilità e puntualità dell'esercizio di un qualunque potere o diritto.

Lo stretto legame che intercorre fra cittadinanza e account porta paradossalmente a concludere che, più che con l'individuo in carne ed ossa, il rapporto di cittadinanza intercorra fra Stato e account della piattaforma, per il carattere virtuale del potere e della convivenza.

PER QUESTI MOTIVI

IL CONSIGLIO DI STATO

dichiara non accolto il ricorso in epigrafe, disponendo altresì, per le considerazioni sin qui esposte, il depennamento di Angelo Greco dalla lista dei cittadini della Repubblica di Lumenaria; per la registrazione dell'account identificabile con l'ID 5921344096 dovrà seguirsi l'iter di richiesta di cittadinanza previsto dalla L. 9/21.

Così deciso in data 19 maggio 2023.

F.to i Consiglieri di Stato



Dott. Simone Acquasanta

Dott. Vincenzo Iemma

Dott. Francesco Scognamiglio

Dott. Francesco Sozzi